

Legnano
REGNO D'ITALIA.

Milano il 26 Aprile 1813.

**IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI.**

Il Reale Decreto 12 Dicembre scorso dichiara che ogni iscrizione per Ipotecche convenzionali, o giudiziali posteriori all'attivazione del Codice Napoleone per essere valida deve indicare anche l'epoca dell'esigibilità del credito, sia tale esigibilità a giorno fisso, o sia che dipenda da una condizione, od avvenimento qualunque. E quanto alle iscrizioni già prese, nelle quali non fosse espressa l'indicazione suddetta, fu accordato coll'art. 16 il termine fino a tutto il prossimo venturo mese di Giugno per farvela apporre.

Preme sommamente che il pubblico sia informato dell'importanza di far aggiungere l'accennata indicazione alle iscrizioni Ipotecarie, che ne fossero mancanti, e quindi corrispondendo alle provvide cure del Governo ho creduto di richiamare la generale attenzione mediante apposito Avviso in tutti i Comuni del Dipartimento, di cui si uniscono N. ~~172~~ *172* esemplari per ~~questo~~ *questo* Comune, ed *Aggregati*.

Il detto Avviso dovrà essere firmato dai Signori Podestà, e Sindaci, e pubblicato immancabilmente ogni giorni 15 fino alla scadenza del termine sovra accennato, ed all'effetto, che nessuno possa allegarne ignoranza dovranno i Signori Podestà, e Sindaci chiamare i Parrochi a cooperare all'intento, raccomandando loro che in ciascun giorno festivo, e nel tempo del maggiore concorso alla Parrocchiale sia letto, e spiegato.

Mi lusingo che per tal modo, tanto i privati Cittadini pei loro particolari interessi, quanto gli amministratori dell'altrui sostanze, ed in ispecie quelli cui è affidata l'amministrazione de' pubblici stabilimenti si prevaleranno della riferita benefica disposizione.

Mi pregio di attestare ai Signori Podestà, e Sindaci la mia più distinta stima.

G. M. CACCIA.

Pl. 97.
Pl. 6. 9. Maggio 1813